



COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 28/03/2023

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2023 alle ore 19:00.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POSIO CANZIO	S	STORTI DIEGO	S	CAVALLARI SIMONE	N
SBARRA RICCARDO	S	GALLI MICHELE	S		
POSIO NICOLA	S	FEROLDI LIVIA	S		
NAVA RICCARDO	S	LANFRANCHI LEONARDO	S		
MANFREDI BARBARA	S	ZORZA MARTA	S		
BONARDI FABIO	S	GIRELLI LUCA	S		
<i>TOTALE Presenti</i> 12		<i>TOTALE Assenti</i> 1			

Assenti Giustificati i signori:

CAVALLARI SIMONE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GRASSI RAFFAELE PIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Il Sindaco richiamando la precedente deliberazione n. 19 del 20.05.2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 che espone per il 2023 un costo complessivo di € 435.877,00, di cui parte variabile pari a € 278.154,00 e parte fissa pari a € 157.722,00, evidenzia che quanto sopra è stato deliberato secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, e che noi al momento ci troviamo al secondo anno di questo Piano quadriennale.

Sostanzialmente si è passati da un piano tariffario su base prevalentemente storica (pregresso) ad un altro su base previsionale che fa emergere componenti di costo basati appunto su criteri previsionali. Questi componenti di costi trovano la loro base:

- a) nella nuova definizione dei rifiuti con la scomparsa degli assimilati, ossia il comune non può dichiarare come assimilati alcune tipologie di rifiuti con sua propria delibera;
- b) prende atto della possibilità di non confermare determinati tipi di utenze (possibilità per chi ha delle produzioni di servirsi di altro metodo);
- c) di tener conto degli standard minimi di qualità.

Si passa poi a definire quello che è il “costo standard” il quale è dato da elementi fissi e non modificabili del comune stesso, dalla dotazione impiantistica della regione in cui si trova quel comune in relazione alla modalità di smaltimento dei rifiuti e infine da elementi specifici del singolo comune (es: percentuale di rapporto differenziata, forma di gestione del servizio,...).

Il Sindaco spiega inoltre che l’anno scorso si è potuto intervenire modificando qualche coefficiente con Arera che ora è fisso per i prossimi due anni.

Il Consigliere Lanfranchi chiede se c’è un modo per intervenire per avere un maggiore vantaggio, soprattutto in riferimento alla piazzola ecologica.

Il Sindaco ribadisce che l’anno scorso si era potuto intervenire su un paio di coefficienti che nello specifico erano stati ribassati da 1,2 a 0,5 e da 0,8 a 0,1, limitando così questo meccanismo, ma ora c’è questa fissità in ragione del fatto che sussiste la previsione quadriennale anzidetta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI i vari interventi;

PREMESSO che:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il “Regolamento Tassa Rifiuti – T.A.R.I. , secondo la nuova disciplina di cui alla Legge 160/2019 ed integrato dal Decreto Lgs.vo 116/2020”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 29/06/2021;

RICHIAMATE le deliberazioni di Arera n. 443/2019, 52/2020;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 con il quale si dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine dinnanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATO, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della legge 147/2013, che:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.L.gs n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 20.05.2022, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 435.877,00, (al netto delle riduzioni di legge) di cui parte variabile pari a € 278.154,00 e parte fissa pari a € 157.722,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito dalla L. 28.06.2019 n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 28.09.1998 n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della L. 27.12.2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.gs 30.12.1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.L.gs 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D.L.gs 03.09.2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.L.gs 03.04.2006, n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- ✓ l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- ✓ l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- ✓ l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- ✓ l'art.238 comma 14 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “Attività industriali con capannoni di produzione”, non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 14 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

TUTTO ciò premesso;

TENUTO CONTO che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente

- 73,17% a carico delle utenze domestiche;
- 26,83 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di determinare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023, nel seguente modo:

- 30 Giugno 2023 prima rata o rata unica;
- 31 Agosto 2023 seconda rata;
- 31 Ottobre 2023 terza rata;

mediante riscossione tramite modelli F24 precompilati;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, commi 1, 147 e 147bis, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147bis, comma 1, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.L.gs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Zorza, Lanfranchi, Girelli), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare, come riportato nell'allegato prospetto (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
4. di determinare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023, nel seguente modo:
 - 30 Giugno 2023 prima rata o rata unica;
 - 31 Agosto 2023 seconda rata;
 - 31 Ottobre 2023 terza rata;
5. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.L.gs 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20.07.2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
8. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Zorza, Lanfranchi, Girelli) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

f.to Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Pio Grassi

1. Tariffe della TASSA RIFIUTI (TARI) anno 2023:

1. UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
1 componente	0,53	69,91
2 componenti	0,61	163,13
3 componenti	0,68	209,74
4 componenti	0,73	256,35
5 componenti	0,78	337,92
6 o più componenti	0,81	396,18

2. UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività		Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Tot. tariffa €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,35	0,75	1,10
2	Campeggi, distributori carburanti	0,86	1,89	2,75
3	Stabilimenti balneari	0,64	1,41	2,05
4	Esposizioni, autosaloni	0,32	0,72	1,04
5	Alberghi con ristorante	1,40	3,65	4,45
6	Alberghi senza ristorante	0,92	2,03	2,95
7	Case di cura e riposo	1,02	2,26	3,28
8	Uffici e agenzie	1,22	2,68	3,90
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,63	1,38	2,01
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	2,63	3,83
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,0065	0,0144	0,0210
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,64	3,59	5,23

12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,12	2,46	3,58
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	2,74	3,99
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,98	2,17	3,15
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,17	2,58	3,75
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,21	11,46	16,67
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,028	0,063	0,091
17	Bar, caffè, pasticceria	3,92	8,61	12,53
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,021	0,047	0,068
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,57	5,64	8,21
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,014	0,031	0,045
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,66	3,64	5,30
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,53	14,36	20,89
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,036	0,078	0,114
21	Discoteche, night club	1,12	2,47	3,59

COMUNE DI OSTIANO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 5

Del 28/03/2023

OGGETTO

TASSA RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 27/03/2023

Il Responsabile Di Area
F.to DOTT. GRASSI RAFFAELE PIO

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4, 153 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e dell'art.7 del vigente Regolamento di Contabilità.

Data 27/03/2023

Il Responsabile Di Area
F.to DOTT. GRASSI RAFFAELE PIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. POSIO CANZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GRASSI RAFFAELE PIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suesesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT. GRASSI RAFFAELE PIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano li

IL Segret. Com.le

Dott. Grassi Raffaele Pio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT. GRASSI RAFFAELE PIO